



*Prefettura di Rovigo*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

**TRAMITE PEC E E-MAIL**

**CIRCOLARE N. 18/2019**

Rovigo, (data del protocollo)

- AL SIG. PRESIDENTE  
DELLA PROVINCIA DI **ROVIGO**
- AL SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DEL COMUNE DI **ROVIGO**
- AI SIGG. SINDACI  
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA **LORO SEDI**
- AI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI LOCALI  
**LORO SEDI**

**OGGETTO:** Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed elezioni comunali del 26 maggio 2019 – Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature - Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa. –

Il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – con circolare n. 16 del 26 marzo 2019, ha richiamato i primi adempimenti da porre in essere per l'organizzazione del procedimento elettorale in oggetto e le disposizioni, che di seguito si trascrivono nelle parti essenziali:

“””””””””””” ***Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati***

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, introdotte da ultimo con l'art. 6, comma 7, della legge 3 novembre 2017, n. 165, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le predette autenticazioni i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia o al sindaco della città metropolitana o del comune.

Il potere di autenticazione attribuito dal citato art. 14 ai consiglieri che comunichino la propria disponibilità può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

Area II – Raccordo con gli Enti Locali, Consultazioni elettorali  
Contatti: protocollo.prefro@pec.interno.it



*Prefettura di Rovigo*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alle competizioni al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Le modalità di autenticazione sono riportate nell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle pubblicazioni recanti "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" per ciascuna delle consultazioni elettorali di che trattasi (elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed elezioni comunali) che sono già consultabili o saranno presto rese consultabili sul sito di questo Ministero <http://www.interno.gov.it/it>.

***Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa***

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012. "\*\*\*\*\*"

IL PREFETTO  
(De Luca)